

DEC/AVE/003/2006

Copia Conforme



15 DIC. 2006

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero dello sviluppo economico

Deliberazione n. 03/2006

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA PER L'IMPIANTO TERMOELETTRICO DENOMINATO "TORVISCOSA" E GESTITO DA EDISON S.p.a.

IL COMITATO NAZIONALE DI GESTIONE E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Nella riunione del 15 dicembre 2006

VISTI

- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 recante l'attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 6, comma 1 che stabilisce che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è rilasciata dall'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE e l'articolo 8, comma 1 che stabilisce che il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE svolge il ruolo di autorità nazionale competente;
- la domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per l'impianto termoelettrico denominato "Torviscosa" trasmessa dal gestore dell'impianto medesimo, EDISON S.p.a., all'autorità nazionale competente pro tempore con le modalità da essa stabilite;
- la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il decreto DEC/RAS/854/2005 del 1 luglio 2005 emanato ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316 e recante disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- il decreto DEC/RAS/023/2006 emanato ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316 e recante disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE;
- il DEC/RAS/115/2006 emanato ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316 e recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'articolo 27, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316;
- che le informazioni e i dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 4 e 7 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 sono contenute nella base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" consultabile sul sito web dell'APAT all'indirizzo <http://193.206.192.245/>

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE

DELIBERA

articolo 1

(Rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)

1. E' rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra n. 1476 per le fonti identificate dal codice F1(1), F2(10), F3(3), F4(3) relative all'impianto termoelettrico denominato "Torviscosa", sito in Strada Zuina Sud, s.n.c. e gestito da EDISON S.p.a. La legenda relativa al codice delle fonti è riportata in allegato 1 come parte integrante sostanziale alla presente deliberazione.
2. Il gestore dell'impianto di cui al precedente comma ha accesso alle informazioni e ai dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra attraverso la base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra".

articolo 2

(Aggiornamento delle autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)

1. Il gestore dell'impianto di cui all'articolo 1 richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.
2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pnac02_autorizzazione.asp, è presentata dal gestore dell'impianto di cui all'articolo 1 al Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

articolo 3

(Disposizioni di monitoraggio)

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente delibera, il gestore dell'impianto di cui all'articolo 1 effettua il monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra secondo le disposizioni di cui alla decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 e le relative disposizioni di attuazione di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto DEC/RAS/854/2005.
2. Nel caso in cui il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE accerti che il gestore di cui all'articolo 1 non effettua il monitoraggio delle emissioni secondo le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

articolo 4

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra)

1. Il gestore dell'impianto di cui all'articolo 1 presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio di cui all'articolo 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, redatta su carta semplice, secondo lo schema nell'Allegato 2 alla presente deliberazione, va inviata al Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo” – via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica della presente deliberazione.
La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante.
3. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non pervenga entro i termini previsti, il Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE provvede affinché il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni di CO₂ fino al giorno successivo il ricevimento della dichiarazione.

articolo 5

(Disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. A decorrere dal 2008, entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore dell'impianto di cui all'articolo 1, comunica al Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente, oggetto di monitoraggio di cui all'articolo 3.
2. Entro il 31 marzo 2007 il gestore dell'impianto di cui all'articolo 1, comunica all'Autorità Nazionale Competente le emissioni rilasciate dall'impianto nel periodo compreso tra la data di avvio del monitoraggio di cui all'articolo 3 e il 31 dicembre 2006.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere redatta secondo il formato predisposto su supporto informatico e pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pnac02_comunicazione.asp e deve contenere le informazioni ivi indicate.
4. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere corredata da attestato di verifica fornito da un organismo verificatore riconosciuto ai sensi del decreto DEC/RAS/023/2006 a seguito di verifica della comunicazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. La comunicazione corredata dell'attestato di verifica di cui al comma 4, deve essere trasmessa al Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE per via telematica all'indirizzo di posta elettronica RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it.

6. La comunicazione è considerata valida ed efficace ai fini degli obblighi contenuti nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra qualora l'attestato di verifica di cui al comma 5 contenga un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi".
7. Nel caso in cui la comunicazione di cui al comma 1 non pervenga al Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE entro il termine previsto o pervenga priva dell'attestato di verifica o con un attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo o con dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio si applicano le sanzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

articolo 6
(Pubblicità dei dati)

La comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 5 sono messe a disposizione del pubblico dall'Autorità Nazionale Competente ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

articolo 7
(Restituzione delle quote di emissione di gas serra)

1. A decorrere dal 2008, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di cui all'articolo 1, restituisce quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.
2. Entro il 30 aprile 2007, il gestore di cui all'articolo 1, restituisce quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto nel periodo compreso tra la data di avvio del monitoraggio di cui all'articolo 3 e il 31 dicembre 2006.

IL PRESIDENTE
Dotter Corrado Clini

Legenda codici delle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra

Si evidenzia che il codice F1, F2, identifica univocamente la fonte presente sul sito. Il numero all'interno delle parentesi tonde identifica la tipologia della fonte secondo la legenda riportata nella seguente tabella (esempio: se l'impianto ha dichiarato 3 caldaie, le fonti autorizzate sono indicate come F1(1), F2(1), F3(1)).

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
1	caldaia	1.1 - Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)
2	bruciatore	
3	turbina	
4	riscaldatore	
5	fornace	
6	inceneritore	
7	stufa	
8	forno	
9	essiccatoio	
10	motore	
11	torcia	
12	torre di lavaggio	
13	altro apparecchio o macchina	

Fac simile

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra

Il sottoscritto in qualità di gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con autorizzazione n., dichiara che a partire daleffettua il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra attenendosi a quanto disposto dall'articolo 3 della deliberazione n. del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE.

In fede.

Firma

Nota

Qualora il gestore dell'impianto sia una persona giuridica, la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante.

La firma del gestore, in relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 47 del DPR n. 445/00, deve essere corredata da copia fotostatica leggibile di un documento di identità dello stesso gestore o suo legale rappresentante.

L'Amministrazione si riserva di compiere accertamenti relativi alla predetta dichiarazione sostitutiva.

La falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali [articolo n. 76 del DPR n. 445/00]